



Regolamento Interno Generale

| Vers. | Approvazione CdG/CdA | Approvazione CdS | Assemblea dei soci | Descrizione modifiche rispetto alla revisione precedente |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 1.0 | 16/06/2009 | | 29/06/2009 | Stesura iniziale |
| 1.1 | 05/04/2011 | 28/04/2011 | 17/05/2011 | Revisione anno 2011 |
| 1.2 | 15/12/2015 | 17/12/2015 | 17/12/2015 | Revisione integrale del testo |
| 1.3 | 18/10/2016 | ----- | 13/12/2016 | Revisione testo a seguito nuovo Statuto approvato il 21/09/2016 |
| 1.4 | | ----- | 31/05/2017 | Revisione testo a seguito nuovo Statuto approvato il 31/05/2017 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI | 4 |
| ARTICOLO 1 – AMBITO E DEFINIZIONE | 4 |
| ARTICOLO 2 – SCOPO DELLA SOCIETÀ..... | 4 |
| TITOLO II - RAPPORTO SOCIALE | 4 |
| Articolo 3 – SOCI..... | 4 |
| ARTICOLO 4 – INCOMPATIBILITÀ’ | 6 |
| Articolo 5 – doveri dei soci..... | 6 |
| Articolo 6 – DOMANDA E Procedura di ammissione a socio | 6 |
| Articolo 7 – SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE | 7 |
| Articolo 8 - Competenze per servizi prestati | 7 |
| ARTICOLO 9 - RECESSO LEGALE DEL SOCIO | 7 |
| ARTICOLO 10 - RECESSO CONVENZIONALE DEL SOCIO | 8 |
| ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO PER INADEMPIMENTO | 8 |
| ARTICOLO 12 – ESCLUSIONE DEL SOCIO PER PERDITA DEI REQUISITI, INIDONEITÀ’, INCOMPATIBILITÀ’ | 9 |
| ARTICOLO 13 – MORTE DEL SOCIO..... | 9 |
| ARTICOLO 14 – TRASFERIBILITÀ’ DELLA QUOTA | 9 |
| ART. 14-BIS - PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE | 10 |
| TITOLO III - ORGANI SOCIALI | 10 |
| Articolo 15 – ASSEMBLEE DEI SOCI: aree territoriali E MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE..... | 10 |
| ARTICOLO 16 – Elezione dei Delegati all’assemblea generale e loro potere di rappresentanza | 11 |
| ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 11 |
| ARTICOLO 18 – COLLEGIO SINDACALE..... | 12 |
| TITOLO IV - PROCEDURE ELETTORALI PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI..... | 12 |
| ARTICOLO 19 – Elezione del Consiglio di Amministrazione | 12 |
| 19.2 Regolamentazione della nomina in presenza di una o più liste di candidati | 12 |
| 19.3 Regolamentazione in assenza di liste | 13 |
| ARTICOLO 20 - Elezione del Collegio Sindacale | 13 |
| 20.4 - Regolamentazione della nomina diretta in assemblea | 13 |
| TITOLO V - ATTIVITÀ’ DI GARANZIA..... | 14 |
| ARTICOLO 21- ATTIVITÀ’ DI GARANZIA E SUA FINALITÀ’ | 14 |
| Articolo 22- Documentazione..... | 14 |
| Articolo 23 – PARITÀ’ DI TRATTAMENTO | 15 |
| Articolo 24 - consultazione del documento e determinazioni del Consiglio di Amministrazione | 15 |

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – AMBITO E DEFINIZIONE

1.1 - Il presente Regolamento Interno, redatto ai sensi dell'art. 2521 del codice civile, disciplina i rapporti tra Unifidi Emilia Romagna Società Cooperativa (detta anche Società o Unifidi) ed i soci e definisce i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica in conformità ed in attuazione dello Statuto Sociale.

1.2 – Nell'ambito dei rapporti sociali è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

1.3 - Il presente Regolamento Interno è predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Unifidi ed è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 2 – SCOPO DELLA SOCIETÀ

2.1 - Scopo della Società è agevolare l'accesso al credito da parte dei soci attraverso la prestazione di garanzie collettive e di servizi ad essa connessi o strumentali.

2.2 - Più in particolare, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto, la Società presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie, volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

TITOLO II - RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 3 – SOCI

3.1 - Con riferimento a quanto previsto al punto 6.2 dello statuto e tenuto conto che i limiti dimensionali a cui fa riferimento il Decreto Legge n. 269 del 30/09/2003, poi convertito in Legge 24/11/2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, non sono stati modificati dal legislatore rispetto alle intervenute modifiche della Banca Europea degli Investimenti (Bei), possono essere soci della Società le imprese ed i confidi aventi sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con le sole limitazioni previste dallo Statuto.

3.2 - Possono essere soci:

- a) le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituita, che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle Attività Produttive;
- b) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni. Le imprese di maggiori dimensioni non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese socie;
- c) i confidi;
- d) i Lavoratori autonomi ed i Liberi professionisti titolari di Partita Iva;
- e) le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati purché le piccole e medie imprese artigiane socie, dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'Assemblea;

f) salva l'osservanza delle istruzioni dell'autorità di vigilanza di settore, possono essere soci di Unifidi anche gli enti Pubblici e Privati quali soci sovventori, i cui diritti patrimoniali ed amministrativi sono disciplinati nel Regolamento denominato "Regolamento per la disciplina delle azioni e del Fondo per la Ristrutturazione e il potenziamento aziendale" al quale si rinvia.

Le azioni dei soci sovventori devono essere intitolate con la specifica denominazione "azioni di socio sovventore", devono contenere le indicazioni previste dall'articolo 2354 del Codice Civile ("Contenuto delle azioni") e devono essere sottoscritte da un rappresentante legale della società o da suoi delegati. Le azioni di sovvenzione devono indicare il termine e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso. Le azioni di sovvenzione per le quali la facoltà di recesso decorre dalla medesima data costituiscono, per quanto occorrer possa, una speciale categoria di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c..

Le azioni di socio sovventore sono nominative e liberamente trasferibili. Il loro trasferimento è comunque subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità ed i termini fissati nel Regolamento del Fondo.

I soci sovventori sono obbligati all'osservanza dello Statuto sociale, del Regolamento Interno, del Regolamento del Fondo e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

3.3 - Le imprese, socie dei confidi che si fondono in Unifidi, diventano soci di questa e conservano gli stessi diritti e gli stessi obblighi già assunti nei confronti del confido fuso. Gli eventuali impegni fideiussori e/o cauzioni prestate a favore del confido fuso si trasferiscono in capo ad Unifidi e potranno essere trasformati in passività subordinate previo gradimento dei soci stessi.

ARTICOLO 4 – INCOMPATIBILITA'

4.1 - Non può far parte di Unifidi l'impresa fallita o in liquidazione o che abbia in corso procedure concorsuali, né l'impresa il cui titolare, se impresa individuale, o anche uno solo dei soci dell'impresa costituita nella forma di società di persona, o il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico dell'impresa costituita nella forma di società di capitali, abbia riportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

4.2 - Quanto scritto al punto 4.1 si applica nei limiti di compatibilità normativa anche al lavoratore autonomo o al libero professionista.

ARTICOLO 5 – DOVERI DEI SOCI

5.1 - Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, il presente Regolamento Interno Generale, gli ulteriori regolamenti specifici e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della società.

5.2 - Il socio è tenuto a comunicare, prima che acceda ad una nuova operazione, ogni variazione utile per l'aggiornamento del libro dei soci e del sistema informativo della società.

5.3 - Il socio è, infine, tenuto a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di una o più cause di esclusione di cui al successivo articolo 12. In difetto Unifidi è sollevata da qualunque responsabilità in merito alla non tempestiva rilevazione di dette cause di esclusione.

ARTICOLO 6 – DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCIO

6.1- I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 6 dello statuto sociale, possono associarsi ad Unifidi e sono tenute a presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione su apposita modulistica predisposta da Unifidi e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante dell'impresa persona giuridica o dal titolare dell'attività di lavoro autonomo o di libera professione. In questo secondo caso deve essere altresì presentata idonea documentazione che comprovi la rappresentanza da parte del sottoscrittore (es. certificato o visura camerale, autocertificazione). La completezza delle informazioni e dei documenti da allegare, previsti nella domanda, è presupposto per il suo esame.

6.2 - Le modalità di richiesta e di perfezionamento dell'adesione alla Società sono definite dall'art.7 del vigente Statuto sociale e dalle procedure interne alle quali si rinvia. La domanda di ammissione a socio deve essere compilata sulla modulistica appositamente predisposta e completata in ogni sua parte secondo le procedure per l'ammissione a socio deliberate dalla Società.

6.3 - L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, è fatta con deliberazione degli amministratori, che deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato mediante raccomandata a/r, posta elettronica certificata o sistema telefax ricevuta, e annotata, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro 60 (sessanta) giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati con le modalità sopra indicate.

6.4 - L'erogazione della prestazione mutualistica da parte di Unifidi al socio può essere condizionata al possesso o alla presenza di requisiti e condizioni, ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 6 dello Statuto, individuati da Unifidi in policy aziendali, approvate dal Consiglio di Amministrazione anche in osservanza e adempimento di disposizioni normative. Essere socio non dà pertanto diritto di ottenere da Unifidi l'erogazione di prestazioni statutarie mutualistiche di

~~garanzia~~ se non sussistono le condizioni stabilite dal Regolamento del credito o dalle Policy eventualmente approvate da Unifidi.

ARTICOLO 7 – SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

7.1 - Ogni nuovo Socio è tenuto a sottoscrivere ed a versare la quota sociale nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro.

7.2 - Al socio che beneficia dei servizi della Società può essere richiesta la sottoscrizione ed il versamento di ~~una~~ ulteriori integrazioni della quota di capitale sociale, in aggiunta all'importo di cui al precedente punto 7.1, nei limiti e con le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione opportunamente portate a conoscenza, e nel rispetto dei limiti di legge. Il socio che intende intervenire volontariamente per il rafforzamento patrimoniale della cooperativa può sottoscrivere e versare una integrazione della quota nel limite massimo previsto dalla legge.

7.3 - La sottoscrizione ed il versamento di integrazioni della quota sociale ai sensi del precedente punto 7.2, effettuato a decorrere dalla data dell'Assemblea ordinaria dei soci del 31 maggio 2017 (di approvazione della versione 1.4 del presente Regolamento) comporterà un vincolo temporale di 5 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione e versamento dell'integrazione stessa, al diritto del socio di recedere dal contratto sociale.

7.4 - In caso di concessione di garanzia, la quota sociale di ammissione deve essere versata unitamente al corrispettivo richiesto per l'erogazione della garanzia stessa. In caso di richiesta di ammissione a socio senza contestuale concessione di garanzia, la quota sociale deve essere versata dal richiedente, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di delibera di ammissione a socio.

7.5 - In difetto, il socio ammesso potrà essere escluso ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale per inadempienza verso gli obblighi sociali.

ARTICOLO 8 - COMPETENZE PER SERVIZI PRESTATI

8.1 - Ai sensi del vigente Statuto sociale, il socio che abbia presentato una domanda di concessione di garanzia è tenuto a versare per ogni richiesta un diritto di segreteria, una commissione di istruttoria e una commissione di garanzia così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Analogamente il socio che richiede altri servizi offerti da Unifidi è tenuto a versare le relative competenze determinate da Unifidi.

8.2 - Unifidi, in base alla normative sulla trasparenza bancaria, rende disponibili le condizioni applicate alle proprie prestazioni nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 9 - RECESSO LEGALE DEL SOCIO

9.1 – A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, in base alla legge attualmente in vigore (art. 2437 del codice civile) ha diritto di recedere il Socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società e quando non sia conseguente al recepimento di norme inderogabili;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;

- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine.

9.2 - Nei casi di cui al punto 9.1, il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a/r, oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo direzione@pecunifidi.eu, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio (art. 2437-bis, c.c.).

ARTICOLO 10 - RECESSO CONVENZIONALE DEL SOCIO

10.1 – A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, fuori dai casi di cui al precedente comma 9.1, il Socio nel caso in cui dichiara di non potere o volere più concorrere alle finalità sociali, può presentare istanza di recesso, dandone motivazione al Consiglio di Amministrazione, a condizione che siano intervenute l'estinzione del finanziamento garantito e la perdita di validità e/o di efficacia della garanzia per qualsiasi causa non imputabile al comportamento inadempiente del Socio e purchè il Socio non abbia pendenze di qualsiasi genere con la Società.

10.2 – Il diritto di recesso del Socio di cui al precedente punto, è condizionatamente subordinato alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni sopra indicate ed alla conseguente autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione che, comunque, può negare tale diritto per l'esercizio in cui la richiesta sia stata presentata, qualora il recesso sia chiesto da un numero di soci tale, da compromettere la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società e/o i requisiti prudenziali di Unifidi; in particolare il Consiglio di Amministrazione deve negare l'esercizio del diritto di recesso qualora i conseguenti rimborsi dovessero eccedere l'apposito plafond stanziato annualmente ed autorizzato dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi delle relative Disposizioni di Vigilanza applicabili.

10.3 – Le domande di recesso sono esaminate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, e sono soddisfatte secondo la priorità cronologica acquisita.

10.4 – In caso di diniego del diritto di recesso ai sensi del precedente punto 10.2, è in facoltà del Socio presentare una nuova domanda di recesso che sarà esaminata con carattere di priorità rispetto alle istanze di recesso pervenute nell'anno in corso.

ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO PER INADEMPIMENTO

11.1 – A norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, l'esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento interno, dai regolamenti di attuazione, dal rapporto mutualistico (art. 2533, punto 2, c.c. e art. 2286 c.c.), in particolare nel caso in cui sia stata deliberata la perdita a fronte dell'insolvenza del Socio nei confronti di Unifidi;
- b) per mancato pagamento della quota sociale, in tutto o in parte (art. 2531 c.c.);
- c) per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per avere arrecato danni materiali o morali alla Società;

d) negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti (art. 2533, punto 1, c.c.).

11.2 – Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione di diritto nel caso di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Socio (art. 2533, punto 5, c.c. che richiama l'art. 2288, comma 1, c.c.) o qualora il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la perdita a fronte dell'insolvenza del Socio nei confronti della Società.

11.3 - Nei casi di esclusione descritti ai punti 11.1 e 11.2, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, la quota sociale e qualsiasi altra somma eventualmente versata dal socio alla Società a qualsiasi altro titolo, sarà imputata a deconto di eventuali debiti maturati dal Socio nei confronti di Unifidi e fino alla concorrenza di ogni credito di quest'ultima; l'eventuale residuo sarà trattato a termini di Statuto e della disciplina sul recesso convenzionale.

ARTICOLO 12 – ESCLUSIONE DEL SOCIO PER PERDITA DEI REQUISITI, INIDONEITA', INCOMPATIBILITA'

12.1 – L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione e l'accesso ad Unifidi (art. 11, lettera c, dello Statuto);
- b) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la condanna del socio ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (art. 2533, punto 4, c.c. che richiama l'art. 2286 c.c.) (art. 11, lettera d, dello Statuto);
- c) qualora siano intervenute cause di inidoneità o di incompatibilità con la qualità di socio, quali: la cessazione, la sospensione dell'attività, lo scioglimento, la chiusura della liquidazione del Socio e comunque la cancellazione del Socio dal Registro delle Imprese (art. 11, lettera f, dello Statuto).

12.2 – I rapporti mutualistici pendenti in capo al Socio, sono mantenuti in essere fino alla loro naturale scadenza.

12.3 – Annualmente, il Consiglio di Amministrazione individua i Soci per i quali siano sopravvenute una o più cause di esclusione di cui al precedente punto 12.1 e comunica agli stessi la perdita della qualità di socio cooperatore, con la conseguente perdita del diritto di usufruire dei servizi mutualistici offerti dalla Società.

12.4 – Per il pagamento della quota dei soci rientranti nella applicazione del presente articolo si fa riferimento alla disciplina sul recesso convenzionale.

12.5 – Unifidi incamererà le quote sociali prescritte in quanto non reclamate dal Socio, ai sensi degli articoli 2935 e 2949 del codice civile.

ARTICOLO 13 – MORTE DEL SOCIO

13.1 – Hanno diritto alla liquidazione della quota sociale gli eredi che, non avendo i requisiti per subentrare nella partecipazione del socio deceduto, abbiano presentato formale richiesta di liquidazione che sarà trattata secondo la disciplina sul recesso convenzionale di cui al precedente art.10.

ARTICOLO 14 – TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

14.1 – Le quote possono essere cedute con effetto verso la Società, solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ed a condizione che l'acquirente sia socio di Unifidi od abbia i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 dello Statuto sociale; in questo caso l'acquirente acquista la qualità di Socio di Unifidi, dalla data di effettiva acquisizione della titolarità della quota sociale.

14.2 - Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indicando nella relativa richiesta di autorizzazione il nominativo del Cessionario ed allegando altresì la domanda di ammissione a socio dell'Acquirente, come previsto dallo Statuto sociale di Unifidi.

14.3 - Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'Acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

14.4 - Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

14.5 - Si applica l'art. 2530 del codice civile.

ART. 14-BIS - PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

14-bis.1 - Nei casi diversi dall'imputazione a capitale sociale delle perdite, il valore del capitale sociale può ridursi per effetto dell'uscita di soci.

14-bis.2 - L'uscita dei soci è regolata in maniera conforme all'articolo 32 "Domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento", del Regolamento delegato (UE) 07/01/2014, n. 241/2014 (che integra il regolamento (UE) 26/06/2013, n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti).

14-bis.3 - In ottemperanza a tale previsione, la riduzione di capitale sociale può avvenire, al netto dell'importo della sottoscrizione di nuove quote sociali realizzatosi nell'esercizio, entro un importo specifico preventivamente concordato con Banca d'Italia e sottratto dai fondi propri ai fini dei profili di vigilanza prudenziale, con esclusione dei casi di recesso legale per cause di cui al precedente articolo 9 e delle quote trasferite tra soci di cui al precedente articolo 14.

14-bis.4 - Entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso, il Consiglio di Amministrazione rileva le potenziali riduzioni di capitale sociale per morte, recesso convenzionale, esclusione e procede alla loro computazione dall'importo concordato con Banca d'Italia.

14-bis.5 - Nell'imputare le riduzioni a tale importo disponibile, il Consiglio di Amministrazione considera le esclusioni per inadempimento del socio, i casi di morte del socio senza subentro e, successivamente, i casi di recesso convenzionale ed i casi di esclusione per perdita dei requisiti, procedendo in ordine cronologico in base alla data di invio dell'istanza.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 15 – ASSEMBLEE DEI SOCI: AREE TERRITORIALI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

15.1 - Al fine di disciplinare la partecipazione dei soci alle Assemblee Separate, le imprese associate sono suddivise per Aree Soci, sulla base della loro sede legale ovvero di una unità operativa presente in Emilia Romagna, qualora la sede legale sia ubicata fuori dal territorio regionale.

15.2 - Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni Area Soci coincide con il territorio nel quale abbiano sede legale o operativa (qualora la sede legale sia ubicata fuori dal territorio regionale) almeno 1000 (mille) imprese associate; qualora il numero di soci di una Area Soci si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci interessati all'Area più vicina dal punto di vista territoriale.

15.3 - Analogamente, l'impresa che non abbia né sede legale né unità operativa nel territorio regionale, partecipa all'Assemblea Separata dell'Area Soci più prossima.

15.4 - A norma dell'art. 25 dello Statuto, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare, prima della convocazione delle Assemblee Separate (sia ordinarie che straordinarie), l'estensione territoriale delle diverse Aree Soci per la partecipazione alle citate Assemblee Separate, nella quale ciascun socio avente diritto, potrà esercitare i propri diritti di partecipazione all'assemblea e di voto in conformità allo Statuto.

15.5 - Le Assemblee Separate sono organizzate dal Consiglio di Amministrazione.

15.6 – Modalità di partecipazione: i Soci che intendano partecipare all'Assemblea Separata devono compilare il modulo messo a disposizione dalla Società sul proprio sito internet e presso la sede sociale. Il modulo compilato e comprensivo di eventuale delega che dovrà contenere il nominativo del delegato, potrà essere trasmesso alla Società via PEC o consegnato direttamente all'Ufficio Soci o alle diverse Funzioni individuate dal Consiglio di Amministrazione con delibera, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea Separata in prima convocazione o il diverso termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione.

15.7 – Spetta al Consiglio di Amministrazione, in sede di delibera di convocazione delle Assemblee, determinare in modo specifico le modalità di partecipazione del Socio alla Assemblea Separata, anche tramite delega, nonché le modalità di presentazione di candidati amministratori e sindaci ed il deposito presso la Società della relativa documentazione, a norma degli articoli 26 e 30 dello Statuto sociale. Di tali modalità il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al Socio con l'avviso di convocazione e la pubblicazione sul sito internet di Unifidi.

ARTICOLO 16 – ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE E LORO POTERE DI RAPPRESENTANZA

16.1 In riferimento a quanto previsto all'art. 25 dello Statuto, ogni Assemblea separata si riunisce sulla base dell'Area Soci determinata ai sensi del precedente articolo e può eleggere non più di 1 delegato in ragione di ogni 1000 soci o frazione di 1000.

10.2 Nell'Assemblea generale possono votare solo i delegati effettivi o, in caso di loro assenza, i delegati supplenti, nominati nelle rispettive Assemblee separate.

10.3 Almeno un delegato deve rappresentare la maggioranza espressa dall'Assemblea Separata e, in presenza di una minoranza che rappresenti almeno il 20% dei votanti, almeno un delegato deve rappresentare la minoranza stessa in sede di Assemblea Generale.

ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 - Le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono normate dall'art.26 dello statuto di Unifidi e da apposito Regolamento interno di funzionamento da emanarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, entro un termine massimo di 45 giorni dall'insediamento. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al nuovo diritto societario.

17.2 - Al Consiglio di Amministrazione è attribuito, tra gli altri, il potere di delibera di concessione della garanzia. Tale attività potrà essere oggetto di delega; il Consiglio di Amministrazione determinerà soggetti, contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio.

ARTICOLO 18 – COLLEGIO SINDACALE

18.1 - La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Collegio sindacale sono normate dall'art.30 dello statuto della Società e per quanto non espressamente previsto si rinvia al nuovo diritto societario o alla normativa specifica di riferimento.

18.2 - Sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili previsto dal D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 ed eventuali successive modifiche.

18.3 - Il Collegio sindacale potrà, qualora lo ritenga necessario, predisporre ed approvare un apposito Regolamento di funzionamento.

18.4 - La funzione di revisione legale dei conti è esercitata con le modalità ed i termini previsti dalla legge, da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO IV - PROCEDURE ELETTORALI PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

L'elezione degli organi sociali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) può avvenire per liste di candidati o, in assenza di liste di candidati, con le modalità ordinarie per singolo nominativo.

ARTICOLO 19 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 - Possono candidarsi alla carica di Amministratore di Unifidi ~~solo~~ i soci o loro mandatari se persone giuridiche o terzi non soci scelti in ragione della loro professionalità e nel rispetto delle proporzioni di cui all'art. 2542 del codice civile, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di esponenti aziendali degli intermediari finanziari e per i quali non sussistano situazioni impeditive o di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge o dallo Statuto sociale.

19.2 Regolamentazione della nomina in presenza di una o più liste di candidati

19.2.1 - Per la specifica regolamentazione della nomina in presenza di una o più liste di candidati si rimanda all'art. 26 dello Statuto sociale.

19.2.2- Non sono ammesse liste con un numero di candidati inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo.

19.2.3 - Le liste di candidati devono essere depositate entro il termine di dieci giorni precedenti il giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea Separata in prima convocazione e devono essere corredate, fra l'altro, di una autodichiarazione di ciascuno dei candidati che attesti il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento. Tale autodichiarazione non è sostitutiva degli accertamenti posti dalla normativa a carico del Consiglio di Amministrazione, in merito al possesso dei requisiti dei nominati.

19.2.4 - Ciascun candidato non può presentarsi in più di una lista.

19.2.5 - Il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione elettorale che procede esclusivamente:

- alla verifica dei requisiti dei candidati;

- a notificare ai referenti le eventuali anomalie riscontrate nella presentazione delle liste che devono essere rimosse entro il termine di 3 (tre) giorni;
- alla assegnazione, per ciascuna lista, di un numero progressivo in base alla data di ricezione ovvero di regolarizzazione.

19.2.6. - In sede di Assemblea, il socio potrà votare per una sola delle liste partecipanti alla elezione.

19.2.7 - In ciascuna Assemblea separata convocata con il medesimo avviso di convocazione, sono presentate le stesse liste.

19.3 Regolamentazione in assenza di liste

19.3.1 - In assenza di liste di candidati, la scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene per nomina diretta da parte dell'Assemblea generale, delle candidature che vengono proposte alla nomina in quella sede. A tal fine le Assemblee Separate conferiscono mandato ai Delegati, ad eleggere in Assemblea Generale i componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui si debba procedere alla nomina diretta degli stessi.

19.3.2. - In questo caso la votazione dovrà essere espressa sui singoli candidati e, a norma dell'art. 26.2 dello Statuto sociale, saranno eletti coloro che otterranno il voto favorevole dei 2/3 dei Delegati presenti, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dal citato articolo dello Statuto, nonché la presenza del genere meno rappresentato.

19.3.3 - Modalità di votazione: il Presidente dell'assemblea, in assenza di nomina da parte dell'Assemblea Generale di una apposita Commissione elettorale, assume la veste di Commissione elettorale in composizione monocratica ed ha il compito di raccogliere i nominativi dei candidati, secondo l'ordine di presentazione degli stessi. La votazione deve pertanto seguire l'ordine cronologico di raccolta dei nominativi dei candidati.

ARTICOLO 20 - ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

20.1 - Per la specifica regolamentazione della nomina in presenza di una o più liste di candidati si rimanda all'art. 30 dello Statuto sociale.

20.2. - Le liste di candidati devono essere depositate entro il termine di dieci giorni precedenti il giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea Separata in prima convocazione e devono essere corredate, fra l'altro, di una autodichiarazione di ciascuno dei candidati che attesti il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento. Tale autodichiarazione non è sostitutiva degli accertamenti posti dalla normativa a carico del Consiglio di Amministrazione di Unifidi, in merito al possesso dei requisiti dei nominati.

20.3 - La commissione elettorale di cui al precedente articolo 19.2.5, procede:

- alla verifica dei requisiti dei candidati;
- a notificare ai referenti le eventuali anomalie riscontrate nella presentazione delle liste che devono essere rimosse entro il termine di 3 (tre) giorni.

20.4 - Regolamentazione della nomina diretta in assemblea

20.4.1. - In assenza di liste di candidati, in sede di Assemblea Generale il Presidente, in assenza di nomina da parte dell'Assemblea Generale di una apposita Commissione elettorale, assume la veste di Commissione elettorale in composizione monocratica e propone una lista di nominativi da sottoporre all'Assemblea stessa. A tal fine le Assemblee Separate conferiscono mandato ai

Delegati, ad eleggere in Assemblea Generale i componenti del Collegio Sindacale nel caso in cui si debba procedere alla nomina diretta degli stessi.

20.4.2 - Possono altresì essere candidati a sindaco, singoli nominativi che devono contestualmente presentare una autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

20.4.3 - In questo caso la votazione dovrà essere espressa sui singoli candidati e a norma dell'art. 30.2 dello Statuto sociale, saranno eletti coloro che otterranno il voto favorevole dei 2/3 dei Delegati presenti.

20.4.4 - In assenza di specifiche indicazioni, è eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti; sono eletti Sindaci effettivi i candidati che abbiano ottenuto rispettivamente il secondo e il terzo maggior numero di voti; sono eletti Sindaci supplenti i candidati che abbiano ottenuto rispettivamente il quarto e il quinto maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano per età.

TITOLO V - ATTIVITA' DI GARANZIA

ARTICOLO 21- ATTIVITA' DI GARANZIA E SUA FINALITA'

21.1 - Unifidi a norma dell'articolo 4 del vigente statuto sociale, svolge la propria attività per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento prevalentemente ai Soci, da parte di Banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, nei limiti e nei modi previsti nella normativa di Vigilanza di banca d'Italia per gli Intermediari finanziari.

21.2 - Il Consiglio di Amministrazione dispone uno specifico Regolamento del credito e definisce apposite procedure operative per lo svolgimento dell'attività.

21.3 - Le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, intesa come tipologia di servizi ai quali ogni socio ha la possibilità di accedere, sono improntate al perseguimento degli interessi della generalità degli associati.

21.4 - Ai fini della mitigazione del rischio ed a tutela del patrimonio della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare:

- 1) la sottoscrizione ed il contestuale versamento di una quota di capitale sociale proporzionata all'importo della garanzia rilasciata;
- 2) il versamento, da parte delle imprese affidate, di depositi cauzionali restituibili all'estinzione del finanziamento;
- 3) la sottoscrizione di passività subordinate.

21.5 - La quota sociale può essere richiesta in misura proporzionale all'importo della garanzia concessa e potrà essere correlata alla classe di rischio espressa dall'impresa affidata e/o alla finalità dell'operazione.

21.6 - La forma e la misura degli eventuali depositi cauzionali o delle passività subordinate saranno determinati con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e potranno essere correlati alla classe di rischio espressa dall'impresa affidata e/o alla finalità dell'operazione.

21.7 Il socio decade dal diritto al rimborso del deposito cauzionale decorsi cinque anni dall'estinzione del relativo finanziamento.

ARTICOLO 22- DOCUMENTAZIONE

22.1 - Al fine della concessione dell'intervento di garanzia, l'impresa socia ha l'obbligo di far pervenire tutti i dati e tutte le informazioni previste nel modulo di richiesta allegando tutta la documentazione come previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

22.2 - Per richieste su finanziamenti assistiti da garanzie con agevolazioni pubbliche sono redatte apposite schede informative dettagliate, predisposte dalla Direzione.

22.3 - In caso di mancato adempimento di quanto espressamente richiesto, la domanda sarà considerata incompleta e non trasmissibile per il suo l'esame e la conseguente delibera.

22.4 - L'elenco della documentazione dettagliata necessaria per l'esame della pratica è definita nel Regolamento del credito.

ARTICOLO 23 – PARITA' DI TRATTAMENTO

23.1 - Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad assicurare la parità di trattamento tra i Soci.

23.2 - Non costituiscono lesione del principio di parità di trattamento le decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti:

- a) il riconoscimento di agevolazioni nel prezzo dello scambio mutualistico a favore dei soci che aderiscano alle associazioni di categoria promotrici della Società ovvero che appartengano a categorie svantaggiate che si intendono favorire con la finalità di garantire pari opportunità nell'esercizio della propria impresa;
- b) la concessione di sconti individuali disposti dal Consiglio di Amministrazione o da funzioni delegate, queste ultime nel rispetto di specifici regolamenti consiliari, nel perseguimento della superiore finalità sociale di generare mutualità attraendo soci di particolare interesse;
- c) l'adozione di sistemi di *pricing* graduati in base al merito creditizio definito con procedure oggettive.

ARTICOLO 24 - CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO E DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1 - Copia del presente Regolamento Interno sarà a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

24.2 - Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai poteri ed alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.